

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza di assicurazione ha lo scopo di tenere indenne l'Assicurato dalle conseguenze dannose connesse ai rischi da incendio ed altri danni ai beni, responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro relativi all'esercizio dell'attività assicurata, con esclusione della responsabilità civile professionale



Che cosa è assicurato?

Sezione Prima – Norme che regolano l'assicurazione in generale

Sezione Seconda – Norme che regolano le coperture assicurative

I – Assicurazione del fabbricato e degli impianti

Danni materiali e diretti ai fabbricati cagionati da:

- ✓ Incendio comunque causato;
- ✓ Fulmine, elettricità atmosferica e fenomeno elettrico;
- ✓ Esplosione e scoppio;
- ✓ Caduta di aeromobili e cose trasportate;
- ✓ Bang sonico;
- ✓ Urto veicoli stradali non appartenenti né in uso all'Assicurato;
- ✓ Fumo;
- ✓ Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui l'Assicurazione si riferisce;
- ✓ Danni elettrici;
- ✓ Guasti accidentali;
- ✓ Eventi sociopolitici;
- ✓ Eventi atmosferici;
- ✓ Inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- ✓ Terremoto;
- ✓ Vandalismo;
- ✓ Ricorso terzi;
- ✓ Rischio locativo;

L'Assicurazione opera anche nel caso di fabbricati concessi in comodato al Contraente/Assicurato.

II, III, IV, V, VI – Assicurazione del contenuto

- ✓ Contenuto dello studio professionale
- ✓ Denaro e valori
- ✓ Ricostruzione degli archivi
- ✓ Guasti cagionati da ladri
- ✓ Danni derivanti da eventi spcio-politici
- ✓ Inondazioni, alluvioni, allagamenti
- ✓ Terremoto
- ✓ Attacco di natura informatica

Sezione Terza - Assicurazione della responsabilità civile degli studi professionali

- ✓ L'Assicurazione è prestata per i Danni involontariamente cagionati a terzi, nel corso del periodo di assicurazione, dall'Assicurato o da persone delle quali o con le quali egli debba rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività professionali .

L'Assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Prima – Le norme che regolano l'assicurazione in generale

Sezione Seconda – Norme che regolano le coperture assicurative

I – Assicurazione del fabbricato e degli impianti

Sono esclusi dalle garanzie della presente sezione i danni:

- ✗ Indiretti in genere;
- ✗ determinati da trombe d'aria o di mare, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, smottamenti del terreno;
- ✗ cagionati dal dolo dell'Assicurato.

II, III, IV, V, VI – Assicurazione del contenuto

- ✗ Guerra
- ✗ Terrorismo
- ✗ Operazioni belliche
- ✗ Rivolte
- ✗ Atti di ostilità

Sezione Terza - Assicurazione della responsabilità civile degli studi professionali

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da impiego di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al Rischio aggiuntivo E) delle Condizioni di Assicurazione;
- ✗ da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione conseguenti di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ cagionati da furto;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, salvo quanto previsto al Rischio aggiuntivo F) delle Condizioni di Assicurazione;.
- ✗ da detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

Per la lista completa delle esclusioni si rimanda ad altra documentazione precontrattuale.



Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti di polizza le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell'assicurato
- Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso scritto dal sinistro non appena ne sia venuto a conoscenza può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo

- In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o, se impossibilitato, alla Società, entro 10 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile con le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché con i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo



Quando e come devo pagare?

Il premio di assicurazione è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il premio deve essere versato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario indicato nelle Condizioni di Assicurazione. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 della data indicata nella scheda e scade alle 24 della data indicata nella scheda senza essere soggetto a tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto di assicurazione non è stipulato con la formula del tacito rinnovo: la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Rimane fermo il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.